

Avvocato Giampiera Polignano

La sentenza de quo fornisce spunto per una riflessione sulle due fattispecie richiamate: concorso di violazioni e continuazione in materia tributaria ex art. 12 D.Lgs. 472/97 - il cui quinto comma viene invocato, in subordine, da parte ricorrente - e l'ipotesi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97 per ritardati ed omessi versamenti diretti.

In linea generale, ad ogni violazione dovrebbe conseguire una sanzione. Si può tuttavia derogare a tale principio qualora si incorra nelle ipotesi previste dal codice penale (art. 81) continuazione, dalla L. 689/1981 (art. 8) cumulo giuridico, che stabiliscono l'applicabilità di un'unica sanzione seppure determinata in modo "più grave". L'articolo 12 disciplina il regime sanzionatorio applicabile qualora uno stesso soggetto:

con un'unica azione od omissione trasgredisca più disposizioni anche relative a tributi diversi; anche con più azioni od omissioni, commetta diverse violazioni formali della medesima disposizione;

anche in tempi diversi, infranga più disposizioni che, nella loro progressione, influenzino o tendano ad influenzare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Illuminante appare il passaggio di cui influenzare la determinazione del tributo, poiché si evince chiaramente che riferisce di ipotesi in cui l'importo non è determinato e liquidato nel suo ammontare, come invece ricorre nel caso che ci occupa che esula dalla fattispecie ex art. 12 D.Lgs. 472/97.

Per quanto descritto, la Commissione Regionale ha inteso individuare la disciplina applicabile nell'art. 13 del D.lgs. 471/97, con la sanzione indicata nella misura del 30% del non versato o del versato tardivamente relativa ad ogni tributo, poiché l'importo dello stesso era stato liquidato, noto nell'ammontare.

Il ricorrente non poteva incorrere in alcun dubbio nell'adempimento contrariamente alla invocata ipotesi della continuazione ex art. 12 D.lgs. 472/97 in cui si discute su aspetti che incidono sulla determinazione del tributo ed in cui si è voluto tener conto, sebbene marginalmente, dell'aspetto psicologico.

A conforto, la richiamata Corte di Cassazione con la sentenza n. 1540 del 20 gennaio 2017 in tema di sanzioni fiscali per omessi e/o tardivi versamenti risultanti da dichiarazioni fiscali: le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo o omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni

potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento